



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 13/C.D.T. 3 DEL 23 LUGLIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ERRATA CORRIGE

Procedimento 175/B pubblicato sul Comunicato Ufficiale 07 CDT 02 del 16/07/2013

Qui di seguito si riporta il testo corretto delle decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale, in relazione al procedimento sopra indicato:

“La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società U.S. Messina Onlus, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Re Carmelo, dei calciatori Molonia Santi, Nava Francesco, Sorrenti Giovanni.”

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 23 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°180/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Libertas Aci Real

Sig. Scuderi Cristiano Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1362 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 680/00 (seicentottanta/00) a carico della società A.S.D. Libertas Aci Real (€ 40,00 per n.17 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scuderi Cristiano Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonaccorso Giuseppe, Bua Giuseppe, Cocquyt Davide, Della Corte Marco, Destasio Salvatore, Di Prima salvatore, Filetti Giuseppe, Fiorentino Massimiliano, Greco Sebastiano, Mauro Carmelo, Messina Mario, Musmeci Claudio, Patanè Giuseppe, Romeo Pietro, Samuele Luca, Scuderi Cristiano, Scuderi Venerando, tutti tesserati per la società' A.S.D. Libertas Aci Real all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°181/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Megara Club Augusta 2008

Sig. Scuderi Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1363 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 240/00 (duecentoquaranta/00) a carico della società A.S.D. Megara Club Augusta 2008 (€ 40,00 per n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scuderi Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gambino Salvatore, Iurianello Dario, Maglitto Leandro, Mingrino Daniele, Piazza Alessio, Rametta Francesco, tutti tesserati per la società A.S.D. Megara Club Augusta 2008 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°182/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Mondelliana

Sig. Bologna Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1364 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 360/00 (trecentosessanta/00) a carico della società A.S.D. Mondelliana (€ 40,00 per n.9 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bologna Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbato Gaetano, Cimino Francesco, Favarotta Davide, Ferrara Alessandro, Ficarra Salvatore, Giordano Andrea, La Mattina Giuseppe, Montalto Andrea, Pipito Francesco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Mondelliana all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°183/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Centuripe

Sig. Castiglione Prospero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1365 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma tuttavia hanno fatto pervenire memorie difensive allegando n.21 certificati medici attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Real Centuripe, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Castiglione Prospero, dei calciatori Biondi Salvatore, Borzì Antonio, Cali Nicola, Castiglione Alberto, Castiglione Giuseppe, Consoli Giuseppe, Gulisano Vincenzo, Gullotta Gaetano, Gullotta Giuseppe, Lentini Mario, Licari Giuseppe, Longhitano Gianluca, Luca Rosario, Paternò Rosario, Picone Prospero, Rau Danilo, Risicato Alfredo, Rosano Nicola, Travagliante Giacomo, Trovato Antonio, Zappalà Davi, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Centuripe all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°184/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. S.Alfio Calcio

Sig. Emanuele Alessandro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1366 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 840/00 (ottocentoquaranta/00) a carico della società A.S.D. S.Alfio Calcio (€ 40,00 per n.21 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Emanuele Alessandro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Belfiore Antonio, Buscema Carmelo, Caramanna Paolo, Chines Giovanni, Contarino Walter, Emanuele Rosario, Gennaro Andrea, Grasso Giovanni, Grasso Lucio, Guzzino Adriano, Licciardello Antonio, Milo Riccardo, Musumeci Antonino, Paternò Antonino, Pavone Orazio, Sciuto Anthony, Sorbello Marco, Torrisi Giuseppe, Tripodi Roberto, Valastro Giovanni, Virgitto Giuseppe, tutti tesserati per la società A.S.D. S.Alfio Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°185/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sanconitana

Sig. Giordano Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1367 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 720/00 (settecentoventi/00) a carico della società A.S.D. Sanconitana (€ 40,00 per n.18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giordano Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Asta Samuele, Ausilio Salvatore, Balbo Arcangelo, Barbera Pietro, Bartoluccio Giacomo, Bonsignore Francesco, Casciana Salvatore, Catalano Rosario, Comandatore Christian, Comandatore Daniele, Dierna Luciano, Donato Antonino, Gibaldi Angelo, Maganuco Emanuele, Sammartino Giuseppe, Scarfallotto Fabio, Spitale Federico, Vella Francesco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Sanconitana all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°186/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Montagnareale

Sig. Barbitta Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1368 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:

l'ammenda di € 360/00 (trecentosessanta/00) a carico della società Pol. Montagnareale (€ 40,00 per n.9 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Barbitta Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Biondo Eugenio, Buzzanca Matteo, Catalfamo Marcello, Costanzo Nunzio, Giovenco Alessandrio, Magistro Michele, Merenda Davide, Olivo Filippo, Pagana Carmelo, tutti tesserati per la società' Pol. Montagnareale all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/07/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**